



REGOLAMENTO DEI CIMITERI

Richiamate le disposizioni dell'Art. 40 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario e ogni altra norma applicabile.

TITOLO I AMMINISTRAZIONE

Art. 1 Amministrazione

I cimiteri di Bidogno, Corticiasca, Sala e Tesserete sono amministrati dal Municipio di Capriasca, riservate le competenze del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio di sanità.

Il Municipio ha la facoltà di attribuire determinati compiti, che gli competono per questo Regolamento, con l'ordinanza sulle deleghe, a norma di Regolamento comunale.

TITOLO II SUDDIVISIONE DEI CIMITERI

Art. 2 Area dei cimiteri

¹L'area dei cimiteri è così suddivisa:

- a) campi per sepolture a tempo determinato;
- b) loculi cinerari;
- c) campo per loculi cinerari interrati;
- d) campi per sepolture per bambini fino a 10 anni;
- e) ossario e cinerario comune;
- f) cappelle private e tombe di famiglia.

²La suddivisione delle aree è stabilita nei piani allestiti dalla Cancelleria comunale.

Art. 3 Campi per sepolture

¹Le fosse dei campi per sepolture devono avere le dimensioni seguenti:

- a) per adulti:
 - m 2.00 di lunghezza (misura in superficie);
 - m 0.90 di larghezza;
 - m 1.80 di profondità.
- b) per bambini:
 - m 1.60 di lunghezza;
 - m 0.60 di larghezza;
 - m 1.50 di profondità.

²È permessa la doppia sepoltura; in questo caso la profondità sarà aumentata di m 0.40.

³Ulteriori sepolture nello stesso campo sono possibili, se richieste dai detentori della concessione, trascorsi i 20 anni dall'ultima sepoltura.

- c) Loculi cinerari interrati:
 - m 0.80 di lunghezza;
 - m 0.80 di larghezza;
 - m 0.50 di profondità.

Art. 4 Assegnazione dei campi

I posti per fosse sono assegnati di regola secondo la progressione risultante dalle planimetrie al momento della richiesta a seguito del decesso.



Art. 5 Loculi cinerari

¹La concessione dei loculi cinerari è data al momento del decesso.

²I loculi, compresi quelli interrati, sono assegnati di regola da sinistra verso destra, partendo dall'alto di ogni fila verso il basso.

Art. 6 Ossario e cinerario comuni

L'ossario è destinato a ricevere in uno spazio comune i resti mortali ridotti a scheletro.

Il cinerario è destinato a ricevere in uno spazio comune i resti mortali ridotti a cenere.

Art. 7 Cappelle e tombe di famiglia

Non è ammessa la realizzazione di nuove cappelle e tombe di famiglia.

Art. 8 Concessioni e rinnovi

¹La concessione per tombe e loculi cinerari è a pagamento per un periodo di 20 anni dalla prima sepoltura, rinnovabile per altri 10 e così di seguito.

²Il rinnovo della concessione è richiesto dal Municipio ai familiari (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle).

³Altre persone possono chiedere il rinnovo al Municipio per iscritto al più tardi 6 mesi prima della scadenza a condizione che se ne assumano i costi.

⁴Non sono soggette a questo articolo le cappelle e le tombe di famiglia.

Art. 9 Effetto delle concessioni

¹Le concessioni di posti di sepoltura a tempo determinato e di loculi non costituiscono un diritto di proprietà ma solo un diritto di occupazione. Esse sono trasferibili solo con il consenso del Municipio.

²I diritti dei concessionari cessano qualora l'area del cimitero dovesse essere ripristinata ad area pubblica o privata, trascorsi trent'anni dall'ultima sepoltura.

Art. 10 Revoca

¹È facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi posto concesso, quando ciò si renda necessario per l'ampliamento e per la trasformazione del cimitero, o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

²In questo caso il Municipio assegna al concessionario un altro posto equivalente ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti, la ricostruzione della tomba e del monumento.

TITOLO III SEPOLTURA

Art. 11 Domanda di sepoltura

Per ogni permesso di sepoltura deve essere presentata domanda al Municipio.

Nessuna sepoltura può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione.

Art. 12 Sepoltura nei cimiteri di Bidogno, Corticiasca, Sala e Tesserete

¹Comprensori:

- Cimitero di Bidogno: frazioni di Bidogno, Carusio, Lupo, Somazzo e Treggia;
- Cimitero di Corticiasca: Albumo, Corticiasca, Cranello e Puffino;
- Cimitero di Sala: Sala e Bigorio;
- Cimitero di Tesserete: tutti gli altri.

Di regola la salma o le ceneri sono accolte nel cimitero secondo i comprensori indicati. Su richiesta dei familiari, il Municipio può accordare il permesso di usare un altro cimitero comunale.



²Nei cimiteri comunali, tenuto conto dei comprensori descritti al paragrafo 1) sono accolte le salme e le ceneri:

- a) delle persone morte nel territorio del Comune di Capriasca, qualunque fosse in vita il loro domicilio; fanno eccezione a questa norma le persone ospiti di un istituto di cura o di case per anziani nel comprensorio comunale;
- b) delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale nonché degli attinenti;
- c) delle persone che fruiscono di un diritto di sepoltura.

Il Municipio può concedere, su richiesta dei familiari, l'autorizzazione alla sepoltura di non domiciliati e non attinenti.

Art. 13 Disposizioni per la sepoltura

Per le sepolture valgono le seguenti disposizioni:

- a) i feretri devono essere di materiale degradabile e muniti di coperchio;
- b) nei campi previsti all'art. 2 è proibito l'impiego di feretri di zinco; possono essere utilizzati unicamente nelle cappelle private e tombe di famiglia;
- c) nei loculi cinerari le ceneri devono essere contenute in urne apposite;
- d) sottostrutture in cemento per feretri non sono ammesse.

Art. 14 Urne

Per le urne valgono le seguenti disposizioni:

- a) in un loculo cinerario possono essere collocate al massimo 2 urne;
- b) in un loculo cinerario interrato possono essere collocate al massimo 4 urne;
- c) le urne cinerarie possono pure essere collocate in cappelle private, tombe di famiglia o campi per la sepoltura a tempo determinato già in concessione.

Art. 15 Occupazione loculi e chiusura

Al momento dell'occupazione dei loculi, il concessionario provvede a sue spese alla relativa chiusura. Quest'ultima deve essere eseguita (scritta, fotografia, vaso, ecc.) secondo il modello di quelle esistenti e come descritto all'art. 22.

Art. 16 Feretri

Un feretro può contenere solo una salma, a eccezione del caso di madre e neonato morti al momento del parto.

TITOLO IV ESUMAZIONI E TRASLAZIONI DI SALME

Art. 17 Esumazioni ordinarie (spurgo del terreno)

¹Le esumazioni ordinarie (spurgo del terreno) sono ordinate dal Municipio, dopo la scadenza delle concessioni.

²Le spese sono a carico del Comune.

Art. 18 Esumazioni straordinarie

¹Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione del cimitero, per ordine dell'autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia.

²Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso dell'autorità competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

³Tutte le spese derivanti dalle esumazioni straordinarie comprese quelle relative alla necessità di sistemazione del cimitero sono a carico dei richiedenti.



Art. 19 Ossario-cinerario

¹Le ossa e le ceneri rinvenute in occasione delle esumazioni e alla scadenza delle concessioni sono raccolte nell'ossario-cinerario.

²A richiesta possono essere collocate in una fossa per la quale è data una concessione valida, a spese dei richiedenti.

TITOLO V TOMBE E MONUMENTI

Art. 20 Autorizzazioni

¹L'allestimento di tombe, la posa di monumenti, lapidi e ricordi funebri di qualsiasi natura è subordinata all'autorizzazione del Municipio, previa la presentazione della domanda scritta corredata dal progetto in due esemplari.

²I lavori dovranno essere eseguiti da ditte o persone qualificate.

Art. 21 Monumenti

¹Nei campi per sepolture devono essere eretti monumenti, croci o altri segni funebri, con le seguenti misure: m 0.80 di larghezza, m 1.80 di lunghezza, m 1.20 di altezza massima.

²Per le urne cinerarie interrate valgono le seguenti disposizioni: m 0.80 di larghezza, m 0.80 di lunghezza, m 1.20 di altezza massima.

³Sono riservate le disposizioni generali dell'art. 25.

Art. 22 Loculi cinerari

¹A chiusura dei loculi cinerari è posata una lastra fornita dal Comune. Su di essa sarà applicato nel carattere e nella disposizione prescritti dal Municipio il nome e il cognome del defunto, eventualmente i titoli, l'anno di nascita e di morte ed eventualmente una croce o altro segno.

²Altre iscrizioni non sono permesse. Sarà permesso applicare sulla lastra una foto ceramica e un vaso portafiori di tipo e misura autorizzati dal Municipio.

³Le spese relative a quanto sopra sono a carico del richiedente.

Art. 23 Proprietà

¹I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro segno posti nel cimitero sono di proprietà della famiglia del defunto, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata.

²Se gli interessati non ottemperano a tali obblighi, il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione, previa pubblicazione sul Foglio Ufficiale, se necessario.

³Se un monumento, parte di esso o altro segno funerario venga a sconnettersi, a spostarsi, a cadere o sia in qualsiasi modo contrario alla sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari o all'esigenza del decoro del cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire entro un termine fissato dal Municipio, le necessarie riparazioni, pena la decadenza della concessione.

⁴In tal caso il Municipio farà rimuovere o asportare detti monumenti e segni funerari i quali si intenderanno passati in proprietà del Comune senza obbligo d'indennità.

⁵È riservata la richiesta d'indennizzo a carico degli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.

Art. 24 Rimozione

¹Alla scadenza della concessione i monumenti dovranno essere rimossi. Quando il ritiro non avvenga a cura degli aventi diritto entro 60 giorni dall'avviso, il Comune ne entrerà in possesso e ne disporrà nel modo che crederà opportuno.

²È riservata la richiesta di indennizzo a carico degli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.



Art. 25 Disposizioni generali

Allo scopo di conseguire una miglior disciplina e un maggior decoro, si dovranno inoltre osservare le seguenti disposizioni:

- a) i cordoni di pietra lungo i viali, anche se compresi nell'area concessa non possono essere manomessi, ma devono restare liberi e visibili;
- b) i monumenti non possono essere protetti da coperture metalliche o altro;
- c) i monumenti addossati ai muri non devono oltrepassare il piano di posa della copertina di granito;
- d) è vietata la posa di vasi, fiori e corone davanti ai cinerari, salvo per i funerali e per l'annuale commemorazione dei defunti.

Art. 26 Responsabilità

Durante i lavori di allestimento di tombe, di posa di monumenti, di riparazioni, ecc., l'assuntore dovrà osservare le prescrizioni del presente regolamento e sarà responsabile in solido con il concessionario di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà comunale o privata.

Art. 27 Piantagioni

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto e sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dell'area concessa e non superino l'altezza di m 1.20. In caso contrario il Municipio, previa comunicazione agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti.

TITOLO VI ORDINE E CONTROLLO

Art. 28 Competenze

La sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri sono di competenza del Municipio.

Art. 29 Custodia

Il Municipio affida la custodia, la sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri all'Ufficio tecnico o a terzi mediante mandato di prestazione.

Esso ha il compito di:

- a) custodire le chiavi degli accessi ai cimiteri e dei locali in essi compresi, col divieto assoluto di affidarle a terzi;
- b) preparare le fosse per le sepolture con eventuali aiutanti;
- c) controllare il trasporto delle salme;
- d) sorvegliare tutti i lavori di costruzione e di riparazione che avvengano nei cimiteri, sia per conto del Comune che dei privati;
- e) curare la conservazione degli stabili, degli attrezzi, delle piante, delle siepi, la pulizia e la nettezza in genere per quanto è di competenza del Comune, il mantenimento dell'ordine e l'osservanza del rispetto da parte del pubblico;
- f) proibire l'entrata, il seppellimento e l'asportazione dai cimiteri di qualsiasi salma o di resti di salme, senza l'autorizzazione del Municipio;
- g) vietare il deposito di materiali e l'inizio di lavori non autorizzati dal Municipio;
- h) segnalare al Municipio ogni danno di qualsiasi natura ed eventuali responsabilità di persone o cose.

Art. 30 Registro delle sepolture

¹Il Municipio è responsabile dell'aggiornamento del registro delle sepolture con nome, cognome, paternità, età e nazionalità del defunto, in conformità con l'autorizzazione municipale, nonché di tutte le indicazioni relative alla sepoltura (concessioni di terreni, di monumenti e di loculi cinerari).



²Il registro è tenuto presso la Cancelleria comunale.

Art. 31 Orario apertura

I cimiteri sono aperti al pubblico nei giorni e negli orari stabiliti dal Municipio. In caso di deroghe, il pubblico sarà avvisato con pubblicazione all'albo comunale.

Art. 32 Posa monumenti

¹I monumenti, le lapidi o altri ricordi funebri non possono essere lavorati nell'interno dei cimiteri. Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinitura, che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

²Queste opere potranno essere eseguite esclusivamente nei giorni feriali (escluso il 31 ottobre), durante i normali orari di lavoro.

Art. 33 Animali

L'introduzione di animali nei cimiteri è vietata. L'inosservanza delle disposizioni sarà punita con la multa secondo l'art. 58 del Regolamento comunale.

Art. 34 Danneggiamenti e manomissioni

L'autore di danneggiamenti e manomissioni ai cimiteri sarà punito con la multa secondo l'art. 58 del Regolamento comunale, riservata l'azione penale.

TITOLO VII TASSE E TARIFFE

Art. 35 Campi per sepolture a tempo determinato

¹Campi per sepolture a tempo determinato.

- a) la tassa di concessione è in fr. 400.--;
- b) per lo scavo della fossa è chiesta una partecipazione unica di fr. 600.--;
- c) Per ogni rinnovo è richiesta la tassa di fr. 200.--.

²In caso di doppia sepoltura, si ha diritto a una nuova concessione di 20 anni, secondo l'art. 8; la durata non usufruita della prima concessione dà diritto a un rimborso pro rata della tassa di concessione.

³L'interramento di urne cinerarie in campi per sepoltura a tempo determinato, secondo l'art. 14, è a carico dei richiedenti; è mantenuta la concessione esistente.

⁴In caso di provata indigenza il Municipio può concedere una riduzione del 50% per le opere di scavo. Il Municipio provvederà al momento della richiesta di valutare caso per caso.

Art. 36 Loculi cinerari

¹Loculi cinerari e loculi cinerari interrati:

- a) la tassa di concessione è di fr. 400.--;
- b) per lo scavo del loculo interrato le spese sono interamente a carico degli eredi;
- c) per ogni rinnovo è richiesta la tassa di fr. 200.--.

²In caso di ulteriori sepolture, si ha diritto a una nuova concessione di 20 anni, secondo l'art. 8; la durata non usufruita della prima concessione dà diritto a un rimborso pro rata della tassa di concessione.

Art. 37 Cappelle e tombe di famiglia

Le cappelle e le tombe di famiglia non sono soggette alle tasse previste agli articoli 35 e 36; tutte le spese derivanti dalla sepoltura sono a carico dei proprietari. E' tuttavia applicabile quanto previsto all'art. 39.



Art. 38 Posa di monumenti e lapidi nei campi per sepolture a tempo determinato

Nei campi per le sepolture a tempo determinato, la tassa per la posa di monumenti e simili è di fr. 50.–.

Art. 39 Sepoltura di salme provenienti da altri Comuni

Per le sepolture di salme e la posa di urne cinerarie provenienti da altri Comuni, secondo il cpv. 2 dell'art. 12 è riscossa una tassa supplementare di fr. 400.–.

Art. 40 Uso della camera mortuaria

Per l'uso della camera mortuaria è richiesta una tassa forfetaria di fr. 100.– per i domiciliati e fr. 200.– per i non domiciliati.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 41 Contestazioni

Le contestazioni relative all'applicazione del regolamento e delle tariffe sono decise in via di reclamo dal Municipio. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.

Art. 42 Altre disposizioni ed entrata in vigore

Il presente regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti regolamenti comunali riguardanti i cimiteri di Bidogno, Corticiasca, Sala e Tesserete, fatti salvi i diritti acquisiti, ed entra in vigore con l'approvazione del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali.

Approvato dal Consiglio comunale di Capriasca, con risoluzione no. 08 del 12 aprile 2010.

Per il Consiglio comunale

Giorgio Cattaneo, **Presidente**

Tiziano Delorenzi, **Segretario**

Erika Giovannini e Francesco Mora, **Scrutatori**

Il Municipio di Capriasca certifica che il presente Regolamento è stato esposto agli albi comunali, a norma di Legge, per 30 giorni, dal 15 aprile 2010.

Questo Regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Enti Locali con risoluzione no. 229 RE 11024 del 15 giugno 2010.